

NOVITA' SUL TEMA DELLA  
RISCOSSIONE: TRA DILAZIONE  
ORDINARIA E DILAZIONE  
STRAORDINARIA

Dott. Davide Colarossi



# NOVITA' SUL TEMA DELLA RISCOSSIONE

**L'ART. 52 DEL DL N. 69/13 HA PROFONDAMENTE MODIFICATO L'ART. 19 DEL DPR N. 602/73 RELATIVO ALLE RATEAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**



**LA DILAZIONE ORDINARIA FINO A 72 RATE VIENE AD ESSERE AFFIANCATA DA UNA DILAZIONE DI NATURA STRAORDINARIA CHE PUÒ CONTEMPLARE FINO A 120 RATE MENSILE**

**LA DISPOSIZIONE DI LEGGE DEMANDAVA AD UN SUCCESSIVO DECRETO MINISTERIALE IL COMPITO DI DEFINIRE LE CONDIZIONE E LE MODALITÀ DI ACCESSO A DETTA NUOVA PROCEDURA DILATORIA. CON IL DM DEL 6 NOVEMBRE SCORSO SI È FINALMENTE DATA ATTUAZIONE ALLA PREVISIONE NORMATIVA**



# NOVITA' SUL TEMA DELLA RISCOSSIONE

## DUE DILAZIONI DI DIVERSA NATURA

72 RATE

ORDINARIA

120 RATE

STRAORDIANRIA



# RATEAZIONE ORDINARIA

**PERSONE  
FISICHE**

**PERSONE  
GIURIDICHE**

**IMPORTI FINO  
A 50 MILA  
EURO**

**CONCEDIBILE A SEMPLICE ISTANZA FINO A 48 RATE**

**IMPORTI  
OLTRE I 50  
MILA EURO**

**CONCEDIBILE FINO A 72 RATE SULLA BASE DELL'INDICE ALFA**

# RATEAZIONE ORDINARIA

**DEBITI INFERIORI A 50  
MILA EURO**

**PERSONE FISICHE E GIURIDICHE A  
SEMPLICE ISTANZA FINO A 48 RATE  
PURCHE' DI IMPORTO  $\geq$  100 EURO.  
POSSIBILE PIANO A RATE COSTANTI E  
CRESCENTI.**

**DEBITI SUPERIORI A 50  
MILA EURO**

**PERSONE FISICHE E IMPRESE IN  
SEMPLIFICATA : ISEE.**

**ALTRI SOGGETTI : INDICE DI LIQUIDITA'  
(LIQ.DIFF.+LIQ.CORR./PASS.CORR.)**

**INDICE ALFA (DEB.COMPLESS./VAL.PRODUZ.X100) SOLO PER NUM. RATE**

# COSTI DELLA RATEAZIONE ORDINARIA

**FIDEIUSSIONE O ALTRA  
GARANZIA**

**NON NECESSARIA E A RATEAZIONE ACCOLTA  
INIBITA OGNI AZIONE CAUTELARE**

**TASSO DI INTERESSE**

**DEBITI ERARIALI TASSO DEL 4,5%  
DEBITI PREVIDENZIALI TASSO DEL 6,5%  
PER DEBITI DIVERSI APPOSITO ELENCO SUL  
SITO**


**AGGIO DI RISCOSSIONE**

**FISSATO AL 9% E PER I PAGAMENTI  
EFFETTUATI NEI 60 GG 4,65% A CARICO  
DEL CONTRIBUENTE E 4,35% A CARICO  
DELL'ENTE CREDITORE. IL DL/95 2012  
RIDUCE L'AGGIO ALL'8% PER I RUOLI  
EMESSI A FAR DATA DAL 01/01/2013.**




# POSSIBILITA' DI RATEIZZARE SOMME GIA' DILAZIONATE IN FASE AMMINISTRATIVA

**IN CASO DI DECADENZA  
DA RATEAZIONE  
AMMINISTRATIVA PER  
DEBITI ERARIALI**



**IN SEGUITO ALLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE  
NEL DL 16/2012 POSSIBILE  
DILAZIONARE LA  
RELATIVA CARTELLA**

**IN CASO DI DECADENZA  
DA RATEAZIONE IN FASE  
AMMINISTRATIVA DI  
DEBITI PREVIDENZIALI**



**IN SEGUITO ALLE  
DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NEL DL  
16/2012 E A SUCCESSIVO  
MESSAGGIO INPS  
POSSIBILE DILAZIONARE  
LA RELATIVA CARTELLA**



# RATEAZIONE STRAORDINARIA

**SONO AMMESSE SIA LE PERSONE FISICHE SIA I SOGGETTI  
DIVERSI DA QUESTE COME SOCIETA', ENTI, ETC.**

**CONDIZIONI  
DI ACCESSO**

**IMPOSSIBILITA' DI FAR FRONTE ALLA RATA DETERMINATA SECONDO  
IL PIANO ORDINARIO**

**LA SOLVIBILITA' DEL CONTRIBUENTE RISPETTO ALLA RATA  
DERIVANTE DALLA MAXI DILAZIONE**

# RATEAZIONE STRAORDINARIA

**IL DECRETO DELLE FINANZE DEL 6 NOVEMBRE INDIVIDUA CRITERI DIVERSI PER PERSONE FISICHE E SOGGETTI DIVERSI VOLTI ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO**

**PERSONE  
FISICHE**

**PARAMETRO DI RIFERIMENTO E' L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DESUNTO DALL'ISEE CHE VA ALLEGATO. DETTO VALORE VA MENSILIZZATO E CONFRONTATO CON LA RATA DA PIANO ORDINARIO. SE DETTA RATA SUPERA DEL 20% IL REDDITO MENSILE SONO RISPETTATI ENTRAMBI I REQUISITI.**



# RATEAZIONE STRAORDINARIA

**SOGGETTI  
DIVERSI  
DALLE  
PERSONE  
FISICHE**

**REQUISITO INSOSTENIBILITA': VALORE DELLA PRODUZIONE ( VOCI A1, A3, A5) MENSILIZZATO  $\leq$  10% RATA MENSILE DA PIANO ORDINARIO.**

**REQUISITO DELLA SOLVIBILITA' : OCCORRE CHE L'INDICE DI LIQUIDITA' ( RATEAZIONE ORDINARIA  $\leq$  1 ) ASSUMA UN VALORE TRA 0,50 E 1.**

**NB**

**SITUAZIONE CONTABILE AGGIORNATA A NON OLTRE 60 GG ANTECEDENTI O ULTIMO BILANCIO DEPOSITATO AD UNA DATA NON ANTERIORE AI SEI MESI**

# RATEAZIONE STRAORDINARIA


**CALCOLO INDICE DI  
LIQUIDITA'  
(CASI PARTICOLARI)**

**DITTE INDIVIDUALI E  
SOCIETA' DI PERSONE IN  
CONTABILITA' ORDINARIA**



**RICLASSIFICAZIONE DEI  
PROVENTI SULLA BASE DEI  
CRITERI CIVILISTICI**

**SOCIETA' DI PERSONE IN  
CONTABILITA' SEMPLIFICATA**



**DIRETTIVA EQUITALIA 6  
OTTOBRE 2008 DAVA LA  
POSSIBILITA' DEL  
CALCOLO IN FORMA  
AGGREGATA. NECESSARIA  
RICOSTRUZIONE  
EXTRACONTABILE**

# CASI DI DECADENZA A CONFRONTO

**CON LA PRECEDENTE PREVISIONE NORMATIVA SI DECADEVA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI DUE RATE CONSECUTIVE DIVERSA DALLA PRIMA**

**NB**

**IL DECRETO DEL FARE AL FINE DI ELIMINARE COMPORTAMENTI STRUMENTALI DEI CONTRIBUENTI CHE IN REALTA' POTEVANO PAGARE LE RATE IN MODO ALTERNATO SENZA MAI DECADERE DAL BENEFICIO HA PREVISTO LA DECADENZA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DI 8 RATE ANCHE NON CONSECUTIVE. DA CHIARIRE ANCORA LA PORTATA RETROATTIVA DELLA DISPOSIZIONE.**

# AZIONI CAUTELARI ED ESECUZIONE

**ABITAZIONE  
PRINCIPALE NON PIU'  
ESPROPRIABILE**



- **NON SI TRATTI DI IMMOBILE DI LUSSO (DM 02/08/1969) O A/8 E A/9.**
- **DESTINATO AD USO ABITATIVO E IL DEBITORE VI RISPEDIA**
- **SIA L'UNICO IMMOBILE DI PROPRIETA'**

**NB**

**POSSIBILITA' DI ISCRIVERE IPOTECA ED  
INTERVENIRE IN PROCEDURE AVVIATE DA  
ALTRI CREDITORI**

# AZIONI CAUTELARI ED ESECUZIONE

## ALTRI IMMOBILI



### **ESPROPRIAZIONE AMMESSA SE :**

- **L'IMPORTO DEL DEBITO SUPERA I 120 MILA EURO**
- **IPOTECA ISCRITTA ALMENO 6 MESI PRIMA**

# AZIONI CAUTELARI ED ESECUZIONE

## **PIGNORAMENTO PRESSO TERZI**



- **IL TERZO PIGNORATO DOVRA' OTTEMPERARE ENTRO 60 GG E NON PIU' 15 GG.**
- **IN CASO DI STIPENDI/PENSIONI GLI OBBLIGHI DEL TERZO PIGNORATO NON SI ESTENDONO ALL'ULTIMO EMOLUMENTO PIGNORATO.**

# AZIONI CAUTELARI ED ESECUZIONE

## TUTELA BENI STRUMENTALI



### **DEROGA ALL' ART. 515 DEL CPC :**

- **BENI STRUMENTALI PIGNORABILI NEL LIMITE DI 1/5 QUANDO NON SIANO CAPIENTI NEL VALORE GLI ALTRI BENI**
- **ANCHE NEL CASO IN CUI IL DEBITORE SIA UNA SOCIETA' E NELL'ORGANIZZAZIONE VI SIA PREVALENZA DI CAPITALE RISPETTO AL LAVORO**


# AZIONI CAUTELARI ED ESECUZIONE

**TUTELA BENI  
STRUMENTALI**

**SCRITTURE  
CONTABILI COME  
PROVA DELLO  
STATUS DEL BENE**



- **CUSTODIA SEMPRE AFFIDATA AL DEBITORE PER PRESERVARE I LIVELLI DI PRODUZIONE ED OCCUPAZIONE**
- **PRIMO INCANTO NON PRIMA DI 300 GG**
- **IL PIGNORAMENTO PERDE EFFICACIA SE TRASCORRONO 360 GG SENZA CHE SIA STATO EFFETTUATO IL PRIMO INCANTO**



# **RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI**



# RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

**L'ART. 50 DEL D.L. 69 DEL 21 GIUGNO 2013 (DECRETO DEL FARE)  
CONVERTITO IN LEGGE N. 98 DEL 9 AGOSTO 2013**



**HA MODIFICATO L'ART. 24 COMMA 28 DEL D.L. 223/2006 CONV. IN L. 248/2006**



**SEMPLIFICANDO IL REGIME DELLA RESPONSABILITA' SOLIDALE IN CAMPO FISCALE, A CARICO DEL SUBAPPALTATORE ED APPALTATORE, CON LA CANCELLAZIONE PARZIALE DELLA SOLIDARIETA' PER L'IVA SCATURENTE DALLE FATTURE INERENTI LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL'AMBITO DELL'APPALTO.**

**N.B.**

**Dal 22 giugno 2013, la responsabilità fiscale solidale negli appalti privati degli appaltatori e subappaltatori e quella sanzionatoria dei committenti risulta confinata alle sole ritenute fiscali di lavoro dipendente**

# RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI

**AMBITO  
D'APPLICAZIONE**



**LA RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE SI APPLICA NEI CONTRATTI D'APPALTO E DI SUBAPPALTO DI OPERE, FORNITURE E SERVIZI CONCLUSI DA SOGGETTI IVA, E IN OGNI CASO DAI SOGGETTI IRES INDICATI DAGLI ART. 73 E 74 DEL TUIR.**

**RESTANO PERTANTO ESCLUSE DALLA NORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' SOLIDALE, LE STAZIONI APPALTANTI DEI CONTRATTI PUBBLICI ( Dlgs 163/2006), LE PERSONE FISICHE PRIVE DI SOGGETTIVITA' PASSIVA AI FINI IVA ED IL CONDOMINIO, NON RICONDUCIBILE FRA I SOGGETTI INDIVIDUATI DAGLI ARTICOLI 73 E 74 DEL T.U.I.R.**

# RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI

**ONERI  
DELL'APPALTATORE**



**L'APPALTATORE PRIMA DI VERSARE IL  
CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE, DEVE  
VERIFICARE CHE QUEST'ULTIMO ABBA  
REGOLARMENTE EFFETTUATO IL  
PAGAMENTO DELLE RITENUTE SUI REDDITI  
DI LAVORO DIPENDENTE**

**L' APPALTATORE PUO' SOSPENDERE IL PAGAMENTO FINO ALL'ESIBIZIONE  
DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL SUBAPPALTATORE**

# RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI

**COMMITTENTE**



**E' ESCLUSO DALLA RESPONSABILITA'  
SOLIDALE FISCALE.**

**RESTA A SUO CARICO L'ONERE DI  
VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI, DI TUTTI I  
SOGGETTI APPARTENENTI ALL' INTERA  
FILIERA DELL'APPALTO.**

**IL COMMITTENTE PUO' SOSPENDERE IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  
ALL'APPALTATORE FINO ALL'ESIBIZIONE, DA PARTE DI QUEST' ULTIMO, DELLA  
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI  
OBBLIGHI TRIBUTARI, SCADUTI ALLA DATA DEL PAGAMENTO, DA PARTE DELLO  
STESSO E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI.**

# RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI

**DOCUMENTAZIONE  
DA PRODURRE A CURA  
DELL' APPALTATORE E  
SUBAPPALTATORI**



**L'ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO  
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI  
PUO' ESSERE RILASCIATA  
CON L'ASSEVERAZIONE DI UN  
PROFESSIONISTA ABILITATO (CONSULENTE  
DEL LAVORO, COMMERCIALISTA)  
O DI UN RESPONSABILE CAF IMPRESE.**



**IN ALTERNATIVA**



**UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 2000  
CON CUI L'APPALTATORE/ SUBAPPALTATORE  
ATTESTI L'AVVENUTO  
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA  
DISPOSIZIONE**



# RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI

**PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO SENZA PREVIA VERIFICA DELLA  
CORRETTEZZA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI**

**APPALTATORE**

**EFFETTI**

**COMMITENTE**

**DIVENTA OBBLIGATO  
SOLIDALE NEL LIMITE  
DELL'AMMONTARE DEL  
CORRISPETTIVO DOVUTO**

**RISCHIA UNA SANZIONE  
AMMINISTRATIVA  
PECUNIARIA  
DA EURO 5000 A 200.000**

# RESPONSABILITA' NEGLI APPALTI

**RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI PRIVATI  
EX ART . 29 DEL D. Lgs 276/2003**

**SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI  
SOTTOSCRITTI DA ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO E LAVORATORI  
COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE**

**IL COMMITTENTE IMPRENDITORE E' OBBLIGATO IN SOLIDO CON  
L'APPALTATORE E CON EVENTUALI SUBAPPALTATORI A  
CORRISPONDERE AI LAVORATORI ENTRO DUE ANNI DALLA CESSAZIONE  
DELL'APPALTO, LE RETRIBUZIONI, COMPRESSE LE QUOTE DI TFR  
NONCHE' I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DOVUTI IN  
RELAZIONE AL PERIODO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.**

# RESPONSABILITA' SOLIDALE NEGLI APPALTI

**IL D.L. 76/2013 (DECRETO LAVORO) CONVERTITO IN LEGGE N. 99/2013**

**HA ESTESO L'OPERATIVITA' DEL REGIME DI SOLIDARIETA' EX ART 29 D.LGS 276/2003 ANCHE AI RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO.**

**TROVA APPLICAZIONE ANCHE IN RELAZIONE AI COMPENSI E AGLI OBBLIGHI DI NATURA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO.**

**N.B.**

**LA NORMA SI RIFERISCE AI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO CO.CO.CO E CO.CO.PRO IMPIEGATI NELL'APPALTO E NON A QUEI LAVORATORI CHE SONO TENUTI IN VIA ESCLUSIVA ALL'ASSOLVIMENTO DEI RELATIVI ONERI.**

# NOVITA' SULLA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE

Dott. Davide Colarossi



# **NOVITA' SULLA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE DL 35/2013**

## **ART 9 COMMA 2:**

**DAL 1 GENNAIO 2014 VIENE ELEVATO DA  
516.456,90 A 700.000,00 IL LIMITE ANNUO ENTRO  
CUI E' POSSIBILE PROCEDERE A  
COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI**

## **ART 9 COMMA 1 :**

**E' POSSIBILE COMPENSARE I CREDITI VANTATI  
DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PA  
CON SOMME DOVUTE IN SEGUITO AD  
ADESIONE A FORME DEFLATTIVE DEL  
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**